

IRAP – Deducibilità delle spese per il personale dipendente – La C.M. 22/E/2015

12 Giugno 2015

Le quote di TFR rientrano tra le spese per il personale dipendente per le quali si applica la deducibilità dall'IRAP.

Questo il principale chiarimento della **Circolare n.22/E del 9 giugno 2015**, con la quale l'Agenzia delle Entrate si è espressa sulle modalità applicative dell'eliminazione dalla base imponibile IRAP del costo complessivo del personale impiegato a tempo indeterminato, introdotta, dal periodo d'imposta 2015, dall'art.1, co.20-24, della legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015)[1].

Come noto, infatti, è ammessa in deduzione, dal 1° gennaio 2015, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l'ammontare delle deduzioni spettanti (ad esempio, quelle relative ai contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali, nonché quelle forfettarie per i lavoratori a tempo indeterminato)[2].

A fronte di tale previsione, è stata abrogata la riduzione delle aliquote IRAP in vigore nel periodo d'imposta 2014, riportando in tal modo l'aliquota base dal 3,5% al 3,9% (cfr. l'art.2 del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 89/2014).

Per i soggetti passivi IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti è previsto, sempre dal 2015, un credito d'imposta in misura pari del 10% dell'imposta dovuta.

Resta ferma, ai fini delle imposte sul reddito (IRES/IRPEF), la integrale deducibilità della quota IRAP gravante sul costo del lavoro dipendente e assimilato[3], che è stata aggiornata con tale nuova misura.

A tal riguardo, nella C.M. 22/E/2015, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità applicative dei citati benefici con riferimento a:

- imprese operanti in concessione e a tariffa;
- contratti di somministrazione e distacco di personale;
- TFR e accantonamenti;
- contratti a termine;
- credito d'imposta in assenza di personale;
- deduzione forfettaria dalle imposte sui redditi.

^[1] Cfr. ANCE "Legge di Stabilità 2015 – Pubblicazione in G.U. – Misure fiscali d'interesse per il settore" – ID n.18852 dell'8 gennaio 2015.

[2] Si tratta delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art.1, co.1, lett.a, co.1-*bis*, 4-*bis* e 4-*quater*, del D.Lgs. 446/1997.

^[3] Disciplinata dall'art.2, co.1, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011. In pratica, il 100% della quota di IRAP riferita al costo dei lavoratori dipendenti (al netto delle deduzioni spettanti) va ad abbattere il reddito imponibile IRES/IRPEF del datore di lavoro.

20879-Circolare n_22-E del 9 giugno 2015.pdf [Apri](#)